

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LIVIA GERESCHI**  
Via Sant'Antonio, 3 – 56010 PONTASSERCHIO  
Tel. 050859311 – Fax 050859333  
e.mail: [piic83500e@istruzione.it](mailto:piic83500e@istruzione.it) pec: [piic83500e@pec.istruzione.it](mailto:piic83500e@pec.istruzione.it)  
CODICE FISCALE 93049600500  
sito web: [www.comprensivogereschi.edu.it](http://www.comprensivogereschi.edu.it)



**A Tutto il Personale Scolastico**

**Docenti e ATA**

**Esperti esterni**

Oggetto: **Disposizioni generali – Doveri vigilanza – Fruizione ferie Docenti con contratto a T.D**

Con la presente si riepilogano alcune disposizioni e precisazioni

**a)** Tutto il personale, Docente e ATA, nonché eventuali Esperti o altro personale esterno, è tenuto a consultare:

☞ **PTOF**

☞ Disposizioni presenti sul Sito WEB dell'Istituto

☞ sul profilo Amm.ne Trasparente

☞ e sull'Albo On-Line con particolare riguardo a:

**CODICE DISCIPLINARE**

**REGOLAMENTI**

**SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**PRIVACY**

**b Docenti:** i permessi orari di cui all'art. 16 - **PERMESSI BREVI** del CCNL 2006/2009 (non modificato dal nuovo CCNL), essendo soggetti a verifica della compatibilità con le esigenze di servizio, possono essere richiesti al massimo entro le **ore 12:00** del giorno precedente a quello di eventuale fruizione e **devono essere** espressamente autorizzati dal DS e/o dai suoi diretti

Collaboratori e/o delegati;

**c)Docenti (DOVERI di vigilanza):** ai sensi dell'art. 44, co. 7, del CCNL 2019-2021 *“Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti***

***prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.***”, ciò vuol dire che alle ore 07:50 (secondaria primo grado) tutti docenti della 1<sup>a</sup> ora devono essere già in aula (non al cancello o a prelevare i registri di classe cartacei), ricordando che comunque vige quanto prescritto dagli artt. 2047 e 2048 del c.c.:

*In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, **il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.***

*Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.*

*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.*

*Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.*

## **PRECISAZIONI**

L'art. 35 del nuovo CCNL 2019/2021, al comma 2 prevede che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.

Si ritiene che detta ultima previsione si riferisca essenzialmente al personale supplente breve, giacché con la Dichiarazione Congiunta n. 2 viene ribadito che **resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.**

Si ricorda, infatti, che l'art. 1, co. 54, della Legge di Stabilità (legge n. 228/2012) ha previsto che il personale docente di tutti i gradi di istruzione **fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.** Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

I successivi commi 55 e 56 prevedono quanto segue:

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, **limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie**».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

La RGS con la Nota 4 settembre 2013 prot. n. 72696, in merito alla monetizzazione delle ferie del personale a t.d., ha ricordato che **i giorni di sospensione delle lezioni comprendono**, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi, ecc...

- ☞ **TUTTI I DOCENTI** sono invitati a fruire, nei periodi di sospensione delle lezioni da calendario scolastico e/o regionale, delle ferie maturate e non godute;
- ☞ **la mancata richiesta di fruizione nel periodo in cui è consentito goderne** (compatibilmente con attività funzionali ed indifferibili quali scrutini, esami di Stato o attività valutative), **comporterà la perdita del diritto alle ferie e alla conseguente indennità sostitutiva**;
- ☞ il calendario scolastico adottato da questo Istituto con delibera del Consiglio di Istituto prevede la sospensione delle lezioni nei giorni 23 e 24 aprile 2025

In virtù di quanto sopra, il DS

### **INVITA**

i **Docenti con contratto a tempo determinato** a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

### **AVVISA**

I docenti con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Relativamente ai Docenti con contratto a T.D. il presente documento-informativa dovrà essere firmato digitalmente, tramite FEA SIDI, entro 5 giorni dalla pubblicazione, e acquisito a protocollo.

Per i Docenti precari assunti in data successiva alla pubblicazione del presente documento, la firma sarà acquisita unitamente alla sottoscrizione del contratto sempre con FEA.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Sandra Fornai